



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento comunale in materia di compensi professionali ai procuratori legali dell'Ente.

Approvato con D.G.C. n. 221 del 10.06.2016.
Entrato in vigore con la sottoscrizione del CCID l'
11/07/2016.
Modificato con D.G.C. n. 461 del 07.11.2019



Art. 1 - Oggetto

1. Il presente accordo disciplina le modalità di corresponsione dei compensi professionali dovuti, a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al R.D. 27/11/1933 n. 1578. Le disposizioni riportate nell'accordo disciplinano i presupposti, la quantificazione e le modalità di ripartizione dei compensi professionali, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi agli avvocati dell'Avvocatura Comunale, con particolare riferimento all'art. 23 "Avvocati degli Enti Pubblici" della L. 31.12.2012 n. 247 e secondo il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense" approvato con decreto del Ministero della Giustizia del 10.03.2014 n. 55 e successivi aggiornamenti, nonché ai sensi dell'art. 27 del CCNL Regioni – Autonomie Locali 14.09.2000 e dell'art. 9 del D.L. 24.06.2014, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n. 114.
2. Il presente accordo disciplina altresì la correlazione fra i detti compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.03.1999.

Art. 2 - Destinatari

1. I compensi di cui all'art. 1 sono dovuti al personale inquadrato nel profilo professionale di "Avvocato" od "Istruttore direttivo avvocato", assegnato all'Avvocatura comunale di Foligno ed iscritto nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati con esercizio limitato agli affari del Comune di Foligno.
2. Le risorse di cui all'art. 27 del CCNL del 14/09/2000, relative ai compensi per onorari e funzioni dell'avvocatura, sono vincolate a favore dei soggetti che hanno effettivamente reso le relative prestazioni. Il finanziamento viene reperito attraverso l'istituzione di due appositi capitoli del bilancio di previsione dell'Ente, con contabilità separata per le ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti ovvero con compensazione integrale delle spese.

Art. 3 - Prestazioni da remunerare

1. I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune, emesse nelle cause in cui gli Avvocati dell'Avvocatura Comunale sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente ed, in particolare, nei casi di:
 - a. provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale e da collegi arbitrali e dagli organismi di mediazione e conciliazione, compresi i casi transazione dopo sentenza



- favorevole;
- b. provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità, o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cancellazione della causa dal ruolo, la cessazione della materia del contendere ecc.), anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti comunali di autotutela ovvero emessi tardivamente.
 2. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese del giudizio, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.
 3. Le previsioni dei commi precedenti inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto a compensi professionali sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento della liquidazione, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente. A tale scopo, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti si incontreranno per valutare gli orientamenti eventualmente maturati.

Art. 4 - Modalità di corresponsione

1. All'esito di ogni giudizio, il dipendente professionista legale interessato trasmette al Dirigente competente, con una relazione finale, la sentenza e/o ordinanza favorevole e la nota relativa a diritti ed onorari spettanti, redatta in conformità al precedente punto 3 e la cui congruità viene attestata dal Dirigente cui è affidato il servizio Avvocatura.
2. Il Dirigente responsabile dei servizi di gestione del personale predispone i conseguenti atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000, a valere sugli impegni di spesa assunti sui competenti capitoli del bilancio, nei limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Le somme quantificate ai sensi del presente regolamento, in caso di spese compensate, si intendono comprensive degli oneri previdenziali (gestione INPDAP ex CPDEL) ed assistenziali (contributo INAIL) a carico del datore di lavoro. Con effetto sugli impegni di spesa non ancora liquidati alla data del 1° novembre 2019 e su quelli da assumere successivamente a tale data, l'onere IRAP a carico dell'Amministrazione viene portato a riduzione dell'importo da ripartire.
4. Nel caso in cui, in sede di sentenza favorevole all'Ente con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il giudice ponga a loro carico anche gli oneri accessori, l'Amministrazione richiede loro l'importo del compenso



liquidato in sentenza, aggiungendovi le somme necessarie al pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Ente. Qualora il giudice non disponga in merito agli oneri accessori, la spesa per oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Ente fa carico all'importo liquidato in sentenza.

5. La liquidazione dei compensi professionali viene effettuata, per consentire il rispetto dei limiti di legge ed una equa ripartizione fra il personale impegnato, con distinti atti, da adottarsi entro il 5 giugno (in acconto per i compensi maturati sino al 31 maggio) ed il 5 dicembre di ciascun anno, uno per ciascuna delle due fattispecie previste dall'art 9 comma 3 e 4 (spese carico parte soccombente) e 6 (spese compensate) del D.L. 90/2014 conv. con L. 114/2014.
6. Le note trasmesse dopo il 5 dicembre di ciascun anno vengono liquidate a valere sui fondi e nei limiti dell'anno successivo.
7. Nel caso in cui la somma dei fondi da liquidare per entrambe le tipologie di compenso ecceda il trattamento economico complessivo annuo di uno o più dipendenti, ovvero il limite del bilancio 2013 previsto dall'art. le somme corrispondenti vengono riportate sulla contabilità, nei fondi e nei limiti dell'esercizio successivo, senza operare redistribuzioni fra i dipendenti.

Art. 5 - Criteri di assegnazione

1. Gli incarichi che danno luogo all'erogazione dei compensi professionali previsti dal presente regolamento vengono affidati con provvedimento del Dirigente responsabile del servizio Avvocatura, con criterio di rotazione fra i dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense, purché siano ricompresi nell'ambito delle mansioni di competenza del profilo professionale di inquadramento. Dovrà inoltre tenersi conto del carico di lavoro individuale e della specificità e complessità delle vertenze. A parità di tali ultimi fattori, potranno essere esperite procedure di sorteggio informatico.

Art. 6 - Spese legali con recupero a carico delle controparti

1. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 60% delle somme liquidate in sentenza viene riconosciuto al legale assegnatario della causa, mentre il 40% viene ripartito in misura eguale tra gli altri procuratori legali assegnati al servizio Avvocatura.
2. Con l'atto di liquidazione di cui al precedente art. 4, il Dirigente responsabile del servizio Avvocatura effettua in sequenza le operazioni descritte di seguito:
 - a. Quantifica l'importo del compenso globale per ciascuna delle note presentate nel periodo, ripartendolo per ciascun dipendente con gli stessi criteri previsti dal precedente comma 1;
 - b. L'importo teorico quantificato per ciascun dipendente viene ponderato con la percentuale ottenuta sui fattori della scheda di valutazione, di cui all'art. 9 c. 3 lett. b) del Contratto Integrativo decentrato del 10.10.2013, con riferimento all'ultima scheda consegnata al dipendente.



- c. Da tale importo viene detratta la somma necessaria per la liquidazione degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente, ottenendo l'importo da corrispondere a ciascun dipendente.
3. L'erogazione ai dipendenti professionisti legali avviene all'atto dell'effettivo recuperato a carico della parte soccombente. Nell'ipotesi in cui, dopo aver esaurito tutte le procedure esecutive previste dalla legge, non sia possibile la riscossione integrale o parziale delle somme dovute, l'importo non corrisposto sarà aggiunto a quelli compensati fra le parti, concorrendo al raggiungimento del relativo limite.

Art. 7 - Spese legali compensate tra le parti

1. I compensi professionali derivanti da sentenze con spese legali compensate fra le parti vengono quantificati secondo il valore della causa ed applicando di conseguenza la previsione tabellare del D.M. 10.03.2014, ridotta del 20%.
2. Con l'atto di liquidazione di cui al precedente art. 4, il Dirigente responsabile del servizio Avvocatura effettua in sequenza le operazioni descritte di seguito:
 - a. Quantifica l'importo del compenso globale per ciascuna delle note presentate nel periodo, ripartendolo per ciascun dipendente con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 6 c. 1;
 - b. L'importo teorico quantificato per ciascun dipendente viene ponderato con la percentuale ottenuta sui fattori della scheda di valutazione, individuati nel precedente art. 6 comma 2;
 - c. Da tale importo viene detratta la somma necessaria per la liquidazione degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente.
 - d. Qualora la somma degli importi complessivi da corrispondere ai dipendenti, eventualmente comprensiva di quella già liquidata in corso d'anno, ecceda in tal modo lo stanziamento previsto per il 2013 (€ 27.000 al lordo delle ritenute a carico dipendente, al netto degli oneri riflessi a carico ente e dell'IRAP), riproporziona il compenso da liquidare a ciascun dipendente fino alla concorrenza di tale limite. Le somme non liquidate vengono riportate all'esercizio successivo e confluiscono nel calcolo del limite per tale annualità.

Art. 8 - Applicazione dei limiti di legge.

1. I servizi di gestione del personale, secondo l'ordine cronologico degli atti, verificano che le somme liquidate per entrambe le tipologie di atto a ciascun dipendente non superino il suo trattamento economico complessivo, definito come previsto dall'art. 10 c. 2 lett. c) del CCNL 9.5.2006. In caso positivo, abbate il compenso che, sempre secondo l'ordine cronologico degli atti, determina il superamento del limite fino alla sua concorrenza. L'importo dell'abbattimento viene riportato all'esercizio successivo e confluisce nel calcolo del limite per tale annualità.



Art. 9 - Rapporti con altri compensi a carico delle risorse decentrate

1. La retribuzione di risultato eventualmente spettante ai legali dipendenti incaricati dell'area delle posizioni organizzative-alte professionalità viene erogata negli importi e con le modalità previste dagli atti organizzativi dell'Ente. Essa concorre al raggiungimento del limite del trattamento economico individuale. L'eventuale relativa decurtazione viene comunque effettuata a valere sui compensi professionali e non sulla retribuzione di risultato.
2. I compensi professionali oggetto del presente regolamento concorrono all'applicazione dell'art. 10, comma 7 del CCID 10.10.2013.

Art. 10 - Norme transitorie

1. Sono confermate le disposizioni transitorie previste dagli artt. 2, 3 e 5 del precedente regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 437/2002.
2. Alle sentenze depositate fino al 25 giugno 2014 e non ancora liquidate si applica il regolamento approvato con la deliberazione G.C. n. 437/2002, comprese le decurtazioni da operare per effetto dell'art. 1 c. 457 della L. n. 147/2013 e senza l'applicazione dei limiti previsti dall'art. 9 del D.L. 90/2014 conv. con L. 114/2014.
3. Per il solo anno 2014, i limiti annui del trattamento economico individuale e dello stanziamento in bilancio si riproporzionano al periodo 25 Giugno – 31 dicembre, con applicazione alle sentenze depositate dopo il 25 Giugno 2014.



INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Destinatari.....	2
Art. 3 - Prestazioni da remunerare.....	2
Art. 4 - Modalità di corresponsione.....	3
Art. 5 - Criteri di assegnazione.....	4
Art. 6 - Spese legali con recupero a carico delle controparti.....	4
Art. 7 - Spese legali compensate tra le parti.....	5
Art. 8 - Applicazione dei limiti di legge.....	5
Art. 9 - Rapporti con altri compensi a carico delle risorse decentrate.....	6
Art. 10 - Norme transitorie.....	6